

## RISCOSSIONE

---

### **Notifica cartelle di pagamento: occhio alla pec!**

di Massimo Conigliaro

Con un

**comunicato stampa del 26 agosto 2014**, Equitalia ha informato i cittadini che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la

**Posta Elettronica Certificata (PEC)** si estende anche alle persone fisiche titolari di partita iva (ditte individuali).

Tale iniziativa – informa l'Agente per la Riscossione –

*permette ai contribuenti di verificare in **tempo reale** i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con esattezza giorno e ora della **notifica**. L'utilizzo di questo sistema di notifica consente a Equitalia anche di efficientare i processi interni e di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riducendo notevolmente l'uso della carta. Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli **elenchi** previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati.*

Orbene, è noto che l'invio di una comunicazione tramite PEC è **equiparato** ad una

**raccomandata postale** con avviso di ricevimento. Occorre pertanto mettere in guardia clienti e amici titolari di partita iva sull'importanza di

**configurare** la posta elettronica certificata in modo corretto e verificare con regolarità l'eventuale presenza di messaggi.

**Trascurare** la pec potrebbe infatti costare molto caro in tutti i casi in cui un atto – notificato via pec – diventi definitivo per

**mancata impugnazione**.

I primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri **indirizzi email**, in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania. Adesso Equitalia, **senza limitazioni territoriali**, precisa che la notifica a mezzo pec si **estende** anche alle ditte individuali.

La notificazione a mezzo di posta elettronica certificata è regolata dal

**D.Lgs. n.82/05**, le cui disposizioni, ai sensi del disposto degli artt.1 e 2, co.2, trovano applicazione anche per le

**Agenzie fiscali** nonché per

*le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel*

*conto economico consolidato della pubblica amministrazione.*

**L'art.48** del citato decreto stabilisce che “

*la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata*”. Il

**comma 2** dispone, poi, che “

*la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta*”. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un

**documento informatico** sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 68/05, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tema di

**riscossione**, il d.P.R. 602/73, nel comma 2 dell'art.26 (nel testo in vigore dal

**31 maggio 2010**) prevede espressamente che

*la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,*

*n. 68*

*, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'*

*articolo 149-bis*

*del codice di procedura civile.*

All'atto pratico, risulta pertanto

**determinante** un costante

**aggiornamento** dei

**dati** relativi alla posta elettronica certificata e, soprattutto, una periodica consultazione della stessa. Come sappiamo, ogni azienda al momento della

**costituzione** deve fornire al

**registro delle imprese** un indirizzo pec; molte volte tale adempimento viene fatto

**distrattamente** soltanto per assolvere all'obbligo e poi ci si dimentica di configurare la casella.

Adesso, dopo le persone giuridiche - che magari hanno una migliore

**organizzazione** ed un minimo di

**struttura** - anche le

**ditte individuali**, a prescindere dalla dimensione e dall'attività esercitata (basti pensare ai piccoli commercianti), incorrono nel

**rischio** della notifica di una cartella di pagamento a mezzo pec. Sarà bene quindi

**informare adeguatamente** tutti i clienti dei nostri studi per evitare

**brutte sorprese**. Potrebbe accadere infatti di venire ad

**effettiva conoscenza** soltanto nella fase esecutiva di un proprio debito tributario, quando ormai è troppo tardi per qualsiasi eventuale contestazione. Una

**pec trascurata** farebbe infatti diventare definitivo l'atto per mancata impugnazione, a prescindere dalle eventuali

**buone ragioni** del contribuente.